

I DELITTI DI COLPOSA OFFESA STRADALE ALLA VITA E ALL'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Il 23 maggio 2008 - in occasione dello straordinario Consiglio dei ministri tenutosi nella città partenopea - è stato approvato dal Governo il D.L. 92/2008, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 26/5/2008, in vigore dal giorno dopo, con lo scopo di introdurre norme volte ad apprestare un quadro normativo per contrastare quei fenomeni di illegalità diffusa che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Nonostante i limiti, la disciplina in esame mostra una sicura inversione di tendenza rispetto alle modifiche operate nel passato, che hanno finito con affollare il già tanto popoloso cimitero delle riforme fallite.

Le lettere da c) ad e) dell'art. 1 D.L. 92/08, introducono una serie di disposizioni intese a rafforzare l'apparato sanzionatorio previsto per i delitti di colposa offesa stradale alla vita¹ e all'incolumità individuale².

Come si ricorderà, l'art. 2 L. 102/06 aveva già recato grosse modifiche a tali delitti qualificati dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro»³.

Tuttavia, l'inadeguata efficacia deterrente evidenziata dall'incessante verificarsi di tali delitti, ha richiesto una rivisitazione del contesto normativo.

L'Art. 589 Cod. Pen. (Omicidio Colposo)

L'omicidio colposo⁴ integra un'ipotesi di reato comune, di danno ed a forma libera, che consiste nel cagionare, per colpa, «la morte⁵ di una persona» da intendersi come qualsiasi uomo⁶ capace di vita autonoma, anche se ancora nel ventre materno⁷.

¹ Il diritto alla vita costituisce il bene-fine primario, che anche se non trova espresso riconoscimento a livello costituzionale, risulta riconosciuto, almeno implicitamente, dall'art. 2 Cost. che lo eleva a diritto inviolabile per eccellenza.

² Il diritto all'incolumità individuale, che ricomprende l'integrità fisica e psichica funzionale ed estetica, risulta costituzionalmente tutelato dall'art. 32, oltre che dagli artt. 3 c. 1, 41 c. 2, 27 c. 3 e 32 c. 2 che riportano tutti all'art. 2 Cost.

³ Il riferimento alla violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dotate di peculiare genesi e disciplina, costituiva un vero e proprio fuori traccia in una legge rubricata *Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali*.

⁴ Nelle più remote costumanze latine, l'omicidio colposo era punito come danneggiamento.

Grazie all'influenza del diritto canonico, il delitto cominciò a distinguersi da quello doloso e ad essere punito con pene lievi, generalmente pecuniarie.

⁵ La definizione è fornita dall'art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578: *La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo*. Si tratta della perdita, totale ed irreversibile, della capacità dell'organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale, coincidente con la morte cerebrale.

La determinazione del momento della morte segna il momento del passaggio dalle lesioni colpose all'omicidio colposo.

⁶ *Mutilatus homo est quippe animam habet per quam homo est*.

⁷ Non potendo consentirsi la trasposizione nel diritto penale del brocardo di matrice civilistica *iure civili infans non vitalis pro nulla persona habetur*, costituisce duplice

La novella del 2006 ...

Per l'*omicidio colposo*, aggravato dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro»⁸, l'art. 2 c. 1 L. 102/06 aveva già previsto un innalzamento della pena originaria prevista nel minimo edittale portandola da 1 a 2 anni di reclusione.

... e quella del 2008*L'aumento del massimo edittale per l'omicidio colposo stradale*

L'intervento procede, sempre per entrambe le fattispecie aggravanti, ad aumentare anche il limite massimo edittale. Il decreto legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva l'innalzamento della pena da 5 a 6 anni di reclusione; in sede di conversione, poi, il massimo è stato ulteriormente innalzato a 7 anni, con notevole espansione, verso l'alto, della forbice sanzionatoria.

La logica di tale ulteriore incremento - che *prima facie* sembra costituire un mero standardo con cui si chiede al giudice maggiore severità nel trattamento sanzionatorio - è, forse, da rinvenirsi nell'opportunità di consentire l'applicazione della misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto, quando sussista il pericolo di fuga del prevenuto⁹; e ciò anche laddove sia ormai spirato quello stato di flagranza che avrebbe consentito agli ufficiali ed agenti di P.G. la facoltà di procedere al suo arresto. Si ricorda, infatti, che l'art. 384 cod. proc. pen. consente, anche alla P.G., di disporre il fermo "della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la ... reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni".

L'omicidio colposo stradale aggravato dall'uso di sostanze

Nel caso in cui il delitto colposo contro la vita, derivi dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica "grave" - con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - o sotto «l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope», si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

Ci si potrebbe domandare se tale previsione costituisca un'autonoma ipotesi criminosa (reato qualificato dall'evento), o una figura di reato circostanziato (aggravante speciale ad efficacia speciale) della fattispecie contemplata nell'ipotesi precedente. Ma in questo caso, a differenza di altre occasioni - si pensi alle ipotesi previste dagli artt. 9-*bis* c. 2 e 9-*ter* c. 2 C.d.S. - è lo stesso legislatore che fornisce un'espressa qualificazione giuridica¹⁰.

omicidio l'uccisione della madre e del concepito non ancora partorito, ma capace di vita autonoma.

⁸ Tale aggravante fu introdotta dalla L. 296/1966 per rafforzare la tutela della vita contro la piaga degli infortuni stradali e sul lavoro, e la pericolosità del "delinquente stradale" e dei responsabili delle "morti bianche".

⁹ Si pensi all'ipotesi del conducente che risiede all'estero.

¹⁰ E', peraltro, la stessa tecnica di formulazione della disposizione mediante la sua "specialità per specificazione" rispetto alla prima ipotesi del comma 2, dalla quale

Infatti, dalla lettura del nuovo art. 590-*bis*, si evince che la *voluntas legis* pende per l'ipotesi di reato circostanziato.

Si tratta, infatti, come detto, di circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale.

Inoltre, per effetto della disposizione in esame, quel fatto che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale (art. 186 C.d.S.), diviene elemento circostanziale, che resta assorbito nell'ipotesi di delitto aggravato, il quale assume così il carattere di "reato (eventualmente) complesso"¹¹ ex art. 84¹² che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti-reato.

Riprova ne sia anche l'analisi del nuovo *quantum* sanzionatorio previsto, che risulta ampiamente superiore alla somma (cumulo materiale) delle pene stabilite per i reati componenti: se deriva la morte, la pena unificata della reclusione da 3 a 10 anni è maggiore della reclusione da 2 a 6 anni (art. 589 c. 2, prima ipotesi) + l'arresto da 3 mesi ad un anno (artt. 186 c. 2 lett. c) C.d.S.), o da 6 mesi a 2 anni (artt. 186 c. 2-*bis* in relazione al comma 2 lett. c) C.d.S.). Si tratta, infatti, di una cornice edittale che risalta per la particolare severità nell'emisfero dei delitti colposi¹³.

Ulteriore argomento sistematico circa la unicità del reato complesso, è offerto dall'art. 170 c. 2, ai sensi del quale, la (eventuale) causa estintiva del reato componente, non si estende al reato complesso.

In conclusione, resta però da chiedersi, in caso di contestazione del solo art. 589 complesso, che fine facciano le altre sanzioni e/o misure (sospensione e revoca patente, fermo e confisca del veicolo) previste dall'art. 186 commi 2 lett. c) e 2-*bis* C.d.S. assorbiti.

* * *

Per quanto evidente, la nuova aggravante concernente l'abuso dell'alcol, richiede che si sia proceduto necessariamente all'accertamento della consistenza del tasso alcolemico, con conseguente inoperatività della stessa, nel caso in cui il valore riscontrato sia uguale o inferiore a 1,5 g/l. L'opzione, di orientamento prudenziale, mira ad evitare che fatti del tutto accidentali nell'assunzione di sostanze alcoliche, che denotano una *culpa levis*, vengano assoggettati ad un trattamento così severo.

L'aggravante in parola risulta inapplicabile anche nel caso in cui il conducente decida di sottrarsi agli accertamenti, stante l'impossibilità di poter equiparare il rifiuto alla comprovata ebbrezza grave; in tal caso, però,

dovrà essere necessariamente tratto l'evento (*id est* «il fatto»), che consente la qualificazione in detti termini.

¹¹ Ipotesi di "specialità reciproca per coincidenza tra fattispecie ed elemento particolare".

¹² Non risulta, infatti, invocabile l'art. 586 (*morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*) per motivi di incompatibilità logica.

¹³ A fronte di quella frangia estremistica che invocava la riqualificazione, sotto il profilo del dolo eventuale, per questo tipo di condotta, il legislatore, pur procedendo ad elevare vertiginosamente le pene - che conducono l'autore del reato verso un inesorabile percorso carcerario - ha mantenuto la fattispecie nel recinto dell'elemento soggettivo colposo.

il soggetto andrebbe a rispondere, in concorso, dei reati di cui agli artt. 590 c. 2, prima parte e 186 c. 7 C.d.S.

La norma reca, invece, numerose incertezze e perplessità laddove si rifletta sull'espressione lessicale utilizzata per fondare la seconda ipotesi di aggravante, concernente il soggetto «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope». Ci si deve domandare, infatti, se la formulazione utilizzata valga a qualificare tale condizione quando si rientri nell'ipotesi di cui all'art. 187 C.d.S. - nonostante il mancato espresso richiamo a tale norma - ovvero se, invece, voglia inserire un'eventualità legislativa contrapposta e diversa rispetto alla «guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti». Infatti, come ha correttamente osservato la Consulta¹⁴, la fattispecie penale prevista dall'art. 187 C.d.S., risulta integrata dalla concorrenza di due elementi qualificanti: da un lato, l'oggettivo stato di alterazione, rilevabile dagli agenti di polizia, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall'altro, l'accertamento tramite analisi di laboratorio della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevanti non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nel soggetto.

In altri termini, si potrebbe ritenere che altro è «la guida in stato di alterazione psico-fisica» di cui all'art. 187 C.d.S., altro è il soggetto *under effect* preso in esame dall'art. 589 c. 2, per fondare la nuova aggravante. Conseguenza diretta di tale ipotesi interpretativa, sarebbe che, ai fini dell'integrazione del delitto aggravato in esame, non sarebbe nemmeno richiesto che il soggetto si trovi alla guida di un veicolo, essendo sufficiente la violazione di una delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commessa da soggetto "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti", che abbia cagionato la morte di altro utente della strada.

Si pensi all'ipotesi del pedone che, sotto l'effetto di stupefacenti, attraversi improvvisamente, fuori dalle strisce pedonali o con la lanterna semaforica rossa, costringendo il conducente del veicolo dotato di precedenza ad una brusca frenata o sterzata, a seguito della quale, si verifichi un incidente con esiti mortali.

L'aumento di pena per il concorso formale di reati

Nel caso di eventi mortali e lesivi colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale, di cui al comma 3 dell'art. 589, viene elevata da 12 a 15 anni di reclusione la soglia massima di pena.

Si tratta di un'ipotesi di concorso formale di reati - e non di reato complesso, né di circostanza aggravante - specificamente disciplinata, in

¹⁴ Cfr., Corte Cost., 27 luglio 2004 n. 277, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 187, sollevata dal G.d.P. di Bobbio, in riferimento agli artt. 25 c. 2 e 27 c. 2 Cost., nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, senza stabilire alcun limite quantitativo rilevante per l'integrazione del reato.

deroga al sistema del cumulo materiale e giuridico di cui agli artt. 71 e ss., solo *quoad poenam*.

Da ciò consegue che, poiché i singoli reati (di omicidio o lesione) conservano la propria autonomia e distinzione, in riferimento a ciascuno di essi vanno applicate le norme di diritto sostanziale e processuale che li concernono, ivi compresa la procedibilità a querela di parte per il reato di lesioni colpose¹⁵.

L'ART. 590 COD. PEN. (LESIONI COLPOSE)

Come noto, il codice prevede tre figure di lesioni personali colpose¹⁶, che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, di danno ed a forma libera. Denominatore comune è la «malattia¹⁷ nel corpo o nella mente¹⁸», ai sensi dell'art. 582.

Le lesioni ("lievi") sono quelle produttive di quel processo patologico di difesa o restaurazione dell'organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno (comprende anche la lesione che, ex art. 582, sarebbe lievissima).

Le lesioni sono "gravi", ai sensi dell'art. 583 c. 1, quando:

- «dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita¹⁹ della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni²⁰ per un tempo superiore ai 40 giorni»;
- «il fatto produce l'indebolimento permanente²¹ di un senso²² o di un organo²³».

¹⁵ In tal senso anche la recentissima Cass. Pen., sez. IV, 3/6/2008, n. 22160.

¹⁶ Nel diritto romano le lesioni personali confluivano nell'ampia figura dell'*injuria*. Con la *lex Cornelia de injuriis* si lasciava facoltà all'offeso di esperire l'azione privata *injuriarum aestimatoria* o di promuovere l'*actio legis Corneliae*, che si accostava, pur senza identificarvisi, all'azione pubblica.

¹⁷ Malattia è il processo patologico che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Non sembrano, quindi, potersi considerare malattia le menomazioni non processuali, o non funzionali o, comunque, non apprezzabili (mere ecchimosi, non in grado di limitare le funzioni dell'organo colpito, o semplici contusioni, incapaci di alterare la funzione della parte lesa).

¹⁸ La giurisprudenza di legittimità individua la nozione di malattia "nel corpo", in una riduzione apprezzabile della funzionalità collegata ad un fatto morboso in evoluzione e quella di malattia "nella mente", in qualsiasi alterazione traumatica, anche temporanea - ivi compreso, quindi, lo shock posttraumatico - del sistema nervoso.

¹⁹ Non basta una malattia pericolosa per la vita, ma occorre il verificarsi di una situazione patologica di tale gravità, da rendere probabile il decesso.

²⁰ Non si tratta della mera incapacità lavorativa, stante il fatto che ne resterebbero esclusi i vecchi ed i bambini, ma dell'impossibilità, anche parziale o relativa, di svolgimento delle consuete attività.

²¹ Consiste nell'apprezzabile diminuzione delle funzioni (anche già menomate) o nella distruzione della funzionalità di uno degli apparati a più componenti (occhi, orecchie, polmoni, reni).

Per quanto ovvio, l'indebolimento sussiste anche laddove risulti rimovibile attraverso un intervento chirurgico o una protesi, poiché la permanenza risulta

Le lesioni "gravissime", ex art. 583 c. 2 cod. pen., richiedono:

- «una malattia certamente o probabilmente insanabile²⁴»;
- «la perdita²⁵ di un senso»;
- «la perdita di un arto²⁶, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo²⁷ o della capacità di procreare²⁸, ovvero una permanente²⁹ e grave³⁰ difficoltà della favella³¹»;
- «la deformazione³², ovvero lo sfregio³³ permanente del viso³⁴».

La novella del 2006 ...

Con l'art. 2 c. 1 L. 102/06, le *lesioni colpose gravi*, pur mantenendo la struttura del trattamento sanzionatorio alternativo (detentivo o pecuniario), subiscono un generale inasprimento di pena: la reclusione, passa "da 2 a 6 mesi" a "da 3 mesi a 1 anno"; la multa, già prevista "da 247 a 619 euro", diventa "da 500 a 2.000 euro".

La fattispecie delle *lesioni colpose gravissime* registra, invece, un mutamento di fisionomia: sparisce la pena pecuniaria alternativa (multa da 619 a 1.239 euro) e l'unico presidio sanzionatorio rimane la pena detentiva che si aggrava "da 1 a 3 anni" (al posto dell'originaria reclusione "da 6 mesi a 2 anni").

Tuttavia, l'intervenuto inasprimento della pena detentiva per le ipotesi previste dall'art. 590 c. 3, sembra non aver tenuto in debito conto la

riferibile alla normale funzione dell'organo, in considerazione anche del fatto che il leso non è tenuto ad esporsi ai relativi rischi e dolori.

²² Si tratta di quella percezione (vista, udito, gusto, olfatto) che consente all'individuo di rapportarsi con il mondo esteriore.

²³ Parte del corpo umano che consente l'esplicarsi di una specifica funzionalità (respirazione, masticazione, deambulazione, prensione).

²⁴ Destinata, cioè, a durare per tutta la vita, essendo le possibilità di guarigione inferiori a quelle di non guarigione.

²⁵ Per perdita si intende la completa e definitiva distruzione del senso.

²⁶ Si tratta della perdita anatomica o funzionale di uno dei segmenti articolabili preposti ai movimenti della prensione e della deambulazione.

²⁷ Si tratta della totale e permanente soppressione della funzione dell'organo. Resta del tutto irrilevante la possibilità di riacquistare l'uso o di supplire alla perdita mediante trattamento chirurgico, medico, ortopedico o protesico.

²⁸ Comprende non solo tanto l'*impotentia coeundi*, quanto l'*impotentia generandi*, ma anche, nella donna, l'incapacità al parto.

²⁹ Quando è destinata a protrarsi per tutta la vita o per tempi notevolmente lunghi.

³⁰ Quando il preesistente grado di chiarezza e correttezza dell'eloquio è compromesso in misura tale da rendere particolarmente difficile la trasmissione del pensiero in forma parlata.

³¹ Si riferisce all'alterazione della chiarezza e correttezza dell'eloquio.

³² Alterazione della simmetria, che rende il viso sfigurato, ridicolo o sgradevole (paresi facciale, eczema, mutilazione delle narici).

³³ Alterazione che turba sensibilmente la regolarità e l'armonia dei lineamenti (diradamento della barba o dei capelli, atrofia, rottura del setto nasale). Irrilevante è la possibilità di eliminare o attenuare il danno fisionomico mediante interventi di chirurgia estetica o altri mezzi.

³⁴ E' la parte "visibile" del capo che va dall'impianto frontale dei capelli fino alla estremità del mento e dall'uno all'altro padiglione auricolare, nonché le immediate zone di contorno che contribuiscono all'estetica.

circostanza a tenore della quale tutte le ipotesi di colposa offesa all'incolumità individuale, derivanti dalla violazione del codice della strada, risultano, grazie al D.Lgs. 274/00, istitutivo della giurisdizione penale di pace, devolute all'attività cognitiva *ratione materiae* del giudice onorario, a far data dal 2 gennaio 2002.

Nel porsi l'interrogativo del *quid juris* in merito all'aumento della reclusione, stante che al G.d.P., per il quale è stato costruito un apposito apparato sanzionatorio, è preclusa l'applicazione della pena detentiva, a fronte delle possibili soluzioni esegetiche, si era ritenuto di optare per il mantenimento della *cognitio causae* al G.d.P.³⁵ in guisa che, sul nuovo quadro editale, deve procedersi ad applicare il criterio di conversione ex art. 52 D.Lgs. 274/00³⁶.

A supporto della nostra interpretazione, si è pronunciata di recente la Suprema Corte³⁷ che, chiamata a risolvere, appunto, il conflitto di competenza proposto in riferimento all'art. 590, ha affermato la competenza del Giudice di Pace.

* * *

Per completezza espositiva, si ricorda che l'art. 3 L. 102/06, nel recare "disposizioni processuali" speciali, stabilisce che alle cause in materia di risarcimento dei danni per morte o lesioni, derivanti dagli incidenti della viabilità, si applicano "le norme processuali" previste, per il rito del lavoro, dal libro II, titolo IV, capo I del codice processuale civile, *id est* dagli articoli da 409 a 441³⁸.

³⁵ Secondo altra soluzione, la competenza avrebbe dovuto essere riattribuita al tribunale in composizione monocratica, nonostante l'esplicito silenzio del legislatore. Seppure non vi è dubbio che il perimetro criminologico individuato dalla legge attributiva della competenza penale al G.d.P. in materia di lesioni colpose risulta disomogeneo e non sempre coerente; è anche vero che, se questo era l'intento, il legislatore avrebbe dovuto preoccuparsi di apportare le opportune modifiche all'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/00, il quale continua, invece, ad attribuire l'autorità per i reati *de quibus* al giudice di pace.

Stando alla terza, stravagante, soluzione, al G.d.P. sarebbe conferita, limitatamente a questi reati, la "giurisdizione penale ordinaria", di talché lo stesso avrebbe potuto, eccezionalmente, applicare la pena della reclusione.

³⁶ In tal caso, la conseguenza derivante dall'elevazione delle pene, si sostanzia nel fatto che, per entrambi i reati, si assiste ad uno slittamento verso l'alto delle fasce sanzionatorie previste dal citato art. 52: le lesioni gravi, passano dal parametro previsto dalla prima parte della lettera a), a quello previsto dalla seconda parte della stessa lettera; la multa da 258 a 2.582 euro, cessa di essere l'unica risposta punitiva, per essere integrata dalla previsione alternativa della P.D. da 6 a 30 giorni ovvero del L.P.U. da 10 giorni a 3 mesi; le lesioni gravissime, passano dal parametro previsto dalla seconda parte della lettera a), a quello prevista dalla lettera b), che prevede la multa da 516 a 2.582 euro, o la P.D. da 15 a 45 giorni, ovvero il L.P.U. da 20 giorni a 6 mesi.

³⁷ Cfr., Cass. Pen., sez. I, 18 gennaio 2007, n. 1294.

³⁸ Vedi F. PICCIONI - M. TOMBA, *Circolazione stradale. Procedure risarcitorie, tutela penale, sanzioni amministrative*, IL SOLE 24 ORE, I formulari di Guida al Diritto - 2008, recante un formulario in materia.

Ancora, sembra opportuno ricordare che la L. 102/06 all'art. 4, ha adottato anche una serie di modifiche al codice di rito penale che, nell'introdurre particolari varianti al tipico *iter* procedurale, configurano uno statuto differenziato e accelerato per quei processi che prendono l'avvio dalla violazione delle norme cautelari sulla disciplina della circolazione stradale (e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

In relazione ad entrambi gli artt. 589 c. 2 e 590 c. 3:

- il nuovo comma 2-*ter* dell'art. 406 cod. proc. pen., prescrive che la proroga del termine previsto per le indagini preliminari, possa essere concessa solo una volta; in altre parole, le indagini non possono durare più di 12 mesi, pena l'inutilizzabilità degli atti investigativi effettuati dopo la scadenza del termine.

In relazione al solo delitto di omicidio colposo:

- il nuovo comma 2-*bis* inserito alla fine dell'art. 416 cod. proc. pen., stabilisce che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere depositata dal P.M. nella cancelleria del G.I.P., entro 30 gg. dalla chiusura delle indagini preliminari, anche come sopra prorogate;

- il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 429 cod. proc. pen., dispone che tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio, non può intercorrere un termine superiore a 60 gg., fermo restando che lo stesso non possa essere inferiore a 20 gg.

In relazione al solo delitto di lesioni colpose:

- i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 552 cod. proc. pen. prevedono, rispettivamente, che il D.C.G. debba essere adottato dal P.M. entro 30 gg. dalla chiusura delle indagini preliminari e che la data di comparizione davanti al giudice debba essere fissata non oltre 90 gg. dalla sua emissione, fermo restando che lo stesso debba essere notificato alle parti almeno 60 gg. prima della data fissata per l'udienza.

Si osservino, allora, le stravaganti conseguenze derivanti dalla riforma.

Poiché, come detto, l'ipotesi di cui all'art. 590 c. 3 - I ipotesi rientra (ancora) nella competenza del G.d.P., le fasi relative alle indagini preliminari ed alla citazione a giudizio restano disciplinate, rispettivamente, dal capo II e dal capo III del titolo I del D.Lgs. 274/00, che prevede anche la possibilità di attivazione della fase giudiziale su "ricorso immediato" della persona offesa, e non dal codice di rito.

Si assiste, poi, ad una codificazione dei tempi massimi che debbono intercorrere tra gli atti propulsivi e la data del giudizio. Il termine di decorrenza previsto è quello della "chiusura delle indagini preliminari"; si deve tuttavia, osservare che la disciplina codicistica non offre alcuna indicazione che consenta la certa individuazione dell'evento "chiusura delle indagini", che resta variabile e assoggettato alle eventuali scelte difensive. La circostanza che l'art. 415-*bis* cod. proc. pen. faccia riferimento all'obbligo per il P.M. di procedere alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non risulta, infatti, idonea a determinare in concreto la fase procedurale in esame. Riprova ne sia la circostanza che dalla notifica dell'avviso decorre un termine di 20 giorni a disposizione dell'indagato per presentare memorie, documenti, rilasciare dichiarazioni, sottoporsi a interrogatorio e richiedere indagini suppletive. In tale ultimo caso, scatta un ulteriore termine di 30 giorni - prorogabile di altri 60 giorni dal G.I.P. - entro il quale il P.M. può compiere le attività e le indagini richieste.

Se così stanno le cose, è di tutta evidenza come il termine di 30 giorni a disposizione del P.M. per l'esercizio dell'azione penale, possa trovare avvio solo a seguito del compimento dell'intera procedura disciplinata dal citato art. 415-*bis*.

Per inciso, si ricordi che ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 160 disp. att. cod. proc. pen., il P.M. può procedere al deposito del D.C.G. in segreteria solo dopo che il presidente del tribunale gli abbia comunicato la data dell'udienza e la sezione davanti alla quale comparire.

Com'è intuitivo, la contrazione della procedura grava tutta sul giudice ed il P.M.; è pur vero che in caso di inosservanza dei nuovi termini stabiliti (ordinatori) non è prevista alcuna sanzione processuale, ma è anche vero che le prescrizioni rilevano ai fini dell'art. 124 cod. proc. pen., che pone a carico dei magistrati l'obbligo di osservanza delle norme processuali³⁹.

Si osservi che, paradossalmente, nel caso previsto dall'art. 590 c. 3 - I ipotesi, per il quale è competente il G.d.P. penale, sembra più facile il rispetto della nuova disciplina dei termini da osservare nella scansione che prende le mosse dalla "chiusura delle indagini preliminari". Infatti, nel rito onorario, non operando il meccanismo dell'art. 415-*bis*⁴⁰, il termine dei 30 giorni si atteggia ad essere verosimilmente rispettato, anche in considerazione della modifica a tenore della quale, è il pubblico ministero che cita l'imputato dinanzi al giudice di pace⁴¹.

... e quella del 2008

Le lesioni colpose stradali aggravate dall'uso di sostanze

Simmetricamente a quanto previsto in relazione all'omicidio colposo, viene introdotta, all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 590, l'aggravante speciale ad efficacia speciale derivante dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica "grave" o sotto «l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».

³⁹ Per un approfondimento sulla L. 102/06, si rinvia a F. PICCIONI, *Le recenti modifiche al codice della strada*, edizioni EXPERTA, 2006.

⁴⁰ Cfr., Cass. Pen., sez. IV, 29 ottobre 2003; Cass. Pen., sez. IV, 14 gennaio 2004, n. 639; Cass. Pen., sez. IV, 14 gennaio 2004, n. 705 e Cass. Pen., 29 gennaio 2004, n. 3465 oltre che Corte Cost., ord. 28 giugno 2004, n. 201.

Ad onor del vero, non si vede perché l'indiziato di un reato devoluto alla competenza del G.d.P. debba essere privato di quell'insieme consistente di diritti che presidiano la sua posizione processuale - *ius ad loquendum* - che restano, invece, garantiti ai criminali più efferati. Infatti, il contraddittorio anticipato tra le parti, consente all'indagato di esperire le opportune richieste di integrazione probatoria a discarico, finalizzate ad ottenere l'archiviazione della notizia di reato, ed evitare così che il P.M. proceda a richiedere il rinvio a giudizio (efficacia deflativa). Non si vede perché, in altre parole, non si debba far indossare anche alla persona accusata di un reato di scarso allarme sociale, la veste di indagato prima di buttargli addosso quella, assai più pesante, di imputato.

⁴¹ Art. 20 D.Lgs. 274/00 come novellato ad opera dell'art. 17 c. 4 lett. a) D.L. 144/2005, convertito con modifiche nella L. 155/2005, recante *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*, in vigore dal 2 agosto 2005.

In tal caso, per lesioni gravi, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e, per le lesioni gravissime, la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Vale tutto quanto già osservato in relazione all'omologa circostanza introdotta all'art. 589, ivi compreso il riferimento al reato (eventualmente) complesso che, in quanto tale, esclude il concorso di reati, perché la legge ha già valutato, con questa incriminazione, tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti.

Riprova ne sia, anche qui, l'analisi del nuovo *quantum* sanzionatorio previsto, che risulta uguale o superiore alla somma delle pene stabilite per i singoli reati: se deriva una lesione grave, la pena unificata della reclusione da 6 mesi a 2 anni è uguale alla reclusione da 3 mesi a 1 anno (art. 590 c. 3, prima ipotesi) + l'arresto da 3 mesi ad 1 anno (artt. 186 c. 2 lett. c) C.d.S.); se deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni è maggiore della reclusione da 1 a 3 anni (art. 590 c. 3, prima ipotesi) + l'arresto da 3 mesi ad 1 anno (artt. 186 c. 2 lett. c) C.d.S.).

In questo caso si pone, tuttavia, un problema di non poco momento.

Infatti, come noto, le lesioni colpose stradali, anche gravi o gravissime, risultano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 590 - a differenza di quelle dovute ad inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro - perseguibili a querela.

Sembrerebbe, allora, che l'esistenza del reato complesso risulti subordinata alla verifica della condizione di procedibilità.

Si deve, tuttavia, ricordare che, ai sensi dell'art. 131, per il reato complesso, perseguibile a querela, si procede d'ufficio laddove il "reato contenuto" risulti perseguibile d'ufficio.

Conseguenza ne è, invece, che, laddove le lesioni colpose dovessero derivare dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico uguale o inferiore a 1,5 g/l, o nel caso in cui il conducente decida di sottrarsi agli accertamenti, l'organo di P.G., in sede di redazione della comunicazione della notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen., non potrà procedere a qualificare il reato complesso, ma dovrà limitarsi a riferire il solo reato contravvenzionale previsto dal codice della strada. Sarà, poi, compito della Procura - una volta accertata l'avvenuta presentazione della querela per il delitto di lesioni - procedere a contestare in concorso (con le evidenti difficoltà organizzative che ne derivano) i reati.

Sia consentita, in conclusione, un'osservazione.

La perseguibilità a querela - voluta dall'art. 92 L. 689/81 - in relazione a così gravi attentati al bene dell'integrità fisica, sembra costituire decisamente un fuor d'opera.

Risulta, infatti, anacronistico continuare, da un lato, ad incentrare l'attenzione della politica criminale sulle pene per la delinquenza colposa stradale, se poi si lascia, dall'altro, la condizione di procedibilità subordinata all'iniziativa del privato, fin troppo esposto a facili mercificazioni e contrattazioni (tra assicurazioni e avvocati) del bene personale primario.

Si osservi, peraltro, l'intrinseca illogicità di perseguire a querela il reato di danno (lesioni) e d'ufficio il reato di pericolo (guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti).

* * *

In conclusione, si ritiene di poter affermare che, a seguito della modifica, il legislatore abbia voluto destrutturare la circostanza speciale della colpa stradale, in un duplice grado di aggravamento di intensità a verifica progressiva.

Se l'incidente da cui deriva l'evento lesivo trova il proprio nesso eziologico nel determinismo dovuto alla violazione di una delle norme di comportamento previste dal Titolo V C.d.S., si applica l'aggravante *levis* di cui al comma 3 primo periodo; a sua volta, se tale violazione trova efficienza causale condizionalistica nello stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol o di uso di stupefacenti, si applica l'aggravante *latissima* di cui al secondo periodo del comma 3⁴².

IL NUOVO ART. 590-BIS COD. PEN. (COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE)

La lettera e) dell'art. 1 D.L. 92/08, al fine di garantire l'effettività della pena, introduce un'inedita disciplina speciale relativa al «computo delle circostanze».

Come accennato, la norma ha, innanzitutto, il merito di risolvere il problema classificatorio delle nuove ipotesi introdotte negli artt. 589 e 590, che non risponde soltanto ad un'astratta esigenza dogmatica, ma assume rilevanza eminentemente pratica.

Ma altra è la portata sostanziale.

In caso di concorso delle sopra descritte aggravanti con altre attenuanti (anche generiche) - ad eccezione di quelle previste dagli artt. 98 (minore età) e 114 (cooperazione di minima importanza) - al giudice, in deroga all'art. 69 c. 4⁴³, viene sottratta la facoltà di operare quel giudizio di bilanciamento tra circostanze, che consente alle prime di poter essere ritenute equivalenti o addirittura soccombenti rispetto alle seconde.

In tal modo, si evita - quell'inaccettabile, sotto il profilo logico oltre che giuridico, conclusione che consentirebbe - la regressione del disvalore del fatto a quello previsto dall'ipotesi precedente. Conseguentemente, la diminuzione derivante dalle attenuanti dovrà essere calcolata sulla («quantità di») pena risultante dalla previa applicazione dell'aggravante.

Si tratta di una clausola ben nota all'ordinamento in quanto già sperimentata in molteplici altre occasioni⁴⁴, ma sicuramente è la prima volta

⁴² Si potrebbe, altrimenti, parlare anche di "aggravante dell'aggravante".

⁴³ Come sostituito dall'art. 6 D.L. 99/74, conv. nella L. 220/74, nonostante la modifica successivamente apportata dall'art. 3 L. 251/05, che prevede che *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ... a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.*

⁴⁴ Si pensi alle ipotesi previste dagli articoli:

che una disposizione di tale rigore compare in relazione a fattispecie caratterizzate dall'elemento soggettivo colposo.

* * *

Tuttavia, se questa era, senza dubbio, l'intenzione del legislatore, l'errato rinvio materiale effettuato, sia in sede di urgenza che in sede di conversione, rischia di rendere inservibile e scaricare in partenza un intervento così mirato.

Infatti, il D.L. faceva riferimento rispettivamente, al comma 3 dell'art. 589 ed al comma 4 dell'art. 590, i quali concernono, in entrambe le disposizioni, l'ipotesi speciale di concorso formale di reati.

E' pur vero che la legge di conversione, in relazione all'art. 590 indirizza il tiro, sostituendo il riferimento al quarto comma, con quello al "terzo comma, ultimo periodo", ma è anche vero che, in relazione all'art. 589, non è stato fatto altrettanto.

Ora, senza cadere in operazioni di microfilologia circa la formulazione dei rinvii, se da un lato, si deve prendere atto della differenza tra la lett. d), che stabilisce *al terzo comma dell'art. 590, è aggiunto il seguente periodo* e il n. 2 della lett. c) che recita *dopo il secondo comma (dell'art. 589), è inserito il seguente*, la qual cosa lascerebbe (quasi) intendere l'introduzione di un nuovo comma; dall'altro, non si può fare a meno di osservare come il n. 3 della lett. c) preveda un innalzamento di pena, inequivocabilmente riferito, *al terzo comma*, con ciò negando l'ipotesi che quanto previsto dal n. 2, debba essere inserito nel comma 3.

E' indiscutibile, allora, che le nuove aggravanti concernenti l'uso di sostanze risultano introdotte rispettivamente, alla fine del secondo comma dell'art. 589 e all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 590.

La portata della previsione in relazione all'art. 589 risulta, quindi, svilita a cagione del fatto che, come noto, l'unica interpretazione (irreprensibilmente) consentita è quella che si limita alla *ratio legis*, con esclusione di quella che si riferisce alla *ratio legislatoris*.

- 1 c. 3 D.L. 625/79, convertito con modifiche nella L. 15/80, recante *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*;

- 1 c. 3 L. 15/80, in materia di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (antiterrorismo);

- 15-*quater* D.L. 776/80, convertito con modificazioni nella L. 874/80, recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980*;

- art. 7 c. 2 D.L. 152/91, convertito con modifiche nella L. 203/91, recante *Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*;

- 7 c. 4 L. 172/92, riguardante speciali ipotesi di concorso nei reati di cui all'art. 407 c. 2 lett. a) cod. proc. pen.;

- 12 c. 3-*quater* D.Lgs. 286/98, in materia di *favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*;

- art. 4 c. 1 L. 34/03 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 280 cod. pen., in tema di *attentato per finalità terroristiche o di eversione*.

L'ART. 157 COD. PEN. (PRESCRIZIONE. TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE.)

Medesime considerazioni merita il contenuto della lett. c-bis) che, introdotta in sede di conversione, pretenderebbe di armonizzare il criterio di rinvio sotteso al raddoppio del termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c. 6, in relazione all'art. 589, con le novità previste dalla lett. c), mediante l'estensione al *quarto comma*.

La modifica *de quo* risulta, infatti, assolutamente inutile, stante il fatto che, per quanto detto, il quarto comma dell'art. 589 non esiste.

In tal caso, tuttavia, la *voluntas legis* sembra essere, comunque, rispettata in quanto il *quid novi* risulta inserito nel secondo comma, cui il comma 6 dell'art. 157 faceva già rinvio.

* * *

A mero titolo di completezza espositiva, si ricorda che l'istituto della prescrizione, una delle cause "di estinzione del reato"⁴⁵, è stato recentemente riformato dalla L. 251/05.

Il nuovo criterio di computo del tempo necessario a prescrivere - con l'intento di mettere ordine nella materia relativa alla cronologia (ragionevole) dell'accertamento penale - ha preso come punto di riferimento la pena (detentiva) massima edittale astrattamente prevista per ciascun reato, con un minimo inderogabile di 6 anni per i delitti, e di 4 anni per le contravvenzioni.

L'aver fatto coincidere il tempo della prescrizione con la pena, abbandonando il precedente meccanismo delle 6 classi di gravità, rappresenta un (parziale) tentativo di soddisfare l'esigenza della ragionevole durata del processo, sancita dalla Costituzione e dalla Carta internazionale in materia di diritti dell'uomo.

Ne risultano termini generalmente più contenuti, considerata anche l'intervenuta riduzione dell'effetto dilatorio dell'interruzione - corrispondente oggi a ¼ del tempo ordinario, e non più alla metà.

In linea di massima, i delitti più gravi - punibili con pena non inferiore a 10 anni - hanno subito una generale riduzione, ma non tale da ostacolare la tempestiva persecuzione giudiziaria⁴⁶; i delitti medi - punibili con una pena non inferiore a 5 anni - hanno subito un drastico accorciamento del termine prescrizionale stabilito in astratto⁴⁷; mentre i delitti minori hanno visto per lo più elevato il termine di prescrizione, a causa dello sbarramento minimo stabilito dalla legge⁴⁸.

⁴⁵ Il decorso del termine dal *tempus commissi delicti*, produce effetti gradatamente mitigati sull'intensità dell'esigenza punitiva, fino a legittimare conseguenze estintive dell'azione penale.

⁴⁶ Il termine di prescrizione della bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, passa da 15 a 10 anni.

⁴⁷ La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), si prescrive oggi in 6 anni, contro i vecchi 10 anni.

⁴⁸ Per l'abuso d'ufficio (art. 323) si passa dai precedenti 5 anni, agli attuali 6 anni.

(Espressamente) imprescrittibili i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Il tempo necessario a prescrivere è stabilito, in linea di principio, come fisso ed immutabile. Le circostanze aggravanti autonome e quelle ad effetto speciale, continuano ad assumere rilevanza senza, tuttavia, poter essere vanificate dalla presenza (prevalente o equivalente) delle attenuanti. La soluzione sembra corretta, se è vero che il tempo di prescrizione non può dipendere da mutevoli e precari apprezzamenti *a posteriori* del carico circostanziale, ma deve potersi individuare con certezza fin dal momento della commissione del reato.

Sembra allora, che il nuovo regime della prescrizione non desti particolare entusiasmo, ma neanche tanto scandalo. Si tratta di una rivisitazione correttiva del sistema precedente.

Alcune deroghe, però, finiscono col rendere la riforma aporetica ed incongruente⁴⁹.

Per quanto qui rileva, per l'omicidio colposo aggravato e plurimo (art. 589 c. 2 e 3), così come per i delitti colposi di danno di cui all'art. 449⁵⁰, è prescritto il raddoppio dei termini ordinari. La *ratio* della previsione trova, forse, fondamento nel rilievo che i citati reati richiedono indagini molto più complesse. Tali eccezioni introducono, tuttavia, una serie di disparità di trattamento difficilmente condivisibili.

- Si pensi che l'incendio colposo (art. 449 c. 1), che prevede una pena massima di 5 anni, si prescrive in 6 anni x 2 = 12; mentre, l'incendio doloso (art. 423 c. 1) che contempla una pena massima di 7 anni, si prescrive, appunto in 7 anni. Ancora, il disastro ferroviario colposo (art. 449 c. 2) si prescrive in 20 anni, quando quello doloso (art. 430) si prescrive in 15 anni.

- L'omicidio colposo dipendente dalla violazione di norme sulla sicurezza antinfortunistica, si prescrive in 14 anni, quello in violazione di norme sulla circolazione stradale aggravato dall'uso di sostanze in 20 anni, mentre, lo stesso omicidio derivato da colpa professionale, in 6 anni: dobbiamo davvero credere che la vittima del lavoro o, peggio ancora, della strada resista all'oblio più a lungo della vittima di un chirurgo negligente?

- Infine, risulta del tutto eccentrica la previsione di un termine unico, seppur raddoppiato - oggi pari a 30 anni - per quella pluralità di reati, in concorso formale, prevista dal comma 3 dell'art. 589 che, in tal caso, perdono la loro autonomia prescrizionale.

⁴⁹ Il comma 5 dell'art. 157 prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, il tempo necessario a prescrivere è di 3 anni. La disposizione in prima lettura, sembrerebbe applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace penale, per i quali legge stabilisca le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Si deve, tuttavia, ricordare che, da un lato, per taluni reati del G.d.P. continuano ad applicarsi le sole pene pecuniarie della multa o dell'ammenda, e dall'altro, che le pene della P.D. e del L.P.U. sono sempre previste come alternative a quelle pecuniarie. La nuova disposizione rischia, quindi, di rivelarsi del tutto inapplicabile, con l'evidente conseguenza che anche per i reati di competenza del G.d.P., si applichi la nuova regola del limite minimo invalicabile di prescrizione.

⁵⁰ Si osservi l'inspiegabile equiparazione, proposta dalla norma, di questi reati ad alcuni dei delitti più efferati (art. 51 c. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.).

DELITTI A PRIORITÀ ASSOLUTA

Ai sensi della lett. b) dell'art. 132-*bis* disp. att. cod. proc. pen., sostituito dall'art. 2-*bis*, introdotto solo in sede di conversione, i "delitti" commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale⁵¹ rientrano nell'elenco di quelli - ritenuti di maggiore gravità e/o di più spiccato allarme sociale - per i quali è stata creata una corsia giudiziaria preferenziale che impone la trattazione dei processi con "priorità assoluta".

LA COMPETENZA SOTTRATTA AL GIUDICE DI PACE PENALE

Dopo la sperimentazione in sede civile del Giudice di Pace, durata oltre quattro anni, e accresciuta la fiducia nei suoi confronti, il legislatore ritenne, in nome di quel tanto agognato effetto deflativo del sistema penale, di concedere a tale figura maggiori competenze giurisdizionali⁵².

Fu così la L. 468/99, nel delegare il Governo ad adottare quello che è divenuto il D.Lgs. 274/00, a battezzare la figura del giudice penale di pace entrato, dal 2 gennaio 2002, a pieno titolo tra gli organi titolari della giurisdizione penale ordinaria, andandosi ad affiancare al tribunale - dal quale eredita la sua competenza - ed alla Corte di Assise (art. 6 cod. proc. pen.).

La competenza penale del G.d.P. ha dato origine ad un "diritto penale mite", caratterizzato per la singolarità delle sanzioni e la particolarità delle soluzioni procedurali. Ne è scaturito un modello di giustizia penale destinato ad affiancarsi a quello tradizionale con la costruzione di un meccanismo processuale che si è dovuto destreggiare tra il precetto di massima semplificazione, e le regole del nuovo art. 111 Cost. (L. Cost. 2/99).

Il procedimento, molto celere e semplificato⁵³, esclude il ricorso alla pena detentiva: il nuovo apparato sanzionatorio risulta incentrato sulla pena pecuniaria, cui si affiancano, come innovazione nel sistema delle sanzioni,

⁵¹ Con esclusione, quindi, delle contravvenzioni di cui agli artt. 116, 186 e 187 C.d.S.

⁵² Per un approfondimento sul tema, si rinvia a U. NANNUCCI - F. PICCIONI, *L'Accusa e la Difesa nel processo davanti al Giudice Penale di Pace*, edizioni LAURUS ROBUFFO, 2001-2004.

⁵³ Le indagini preliminari sono affidate in gran parte alla P.G. (nello spirito originario della normativa, la P.G. provvedeva anche a citare l'imputato davanti al G.d.P. sulla base dell'imputazione formulata dal P.M.); sono previsti due nuovi istituti a finalità deflativa endoprocessuale, quali la «esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto» e la «estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie»; è consentita la generale appellabilità delle sentenze, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria; è esclusa la sospensione condizionale della pena.

l'istituto della "permanenza domiciliare" e, a richiesta, quello del "lavoro di pubblica utilità"⁵⁴.

Sembra di trovarsi di fronte ad un sistema punitivo che si pone in trasversale fra le sanzioni amministrative e quelle penali.

La tutela dell'effettività di tale protocollo sanzionatorio è approntata con la previsione di un meccanismo di conversione in lavoro sostitutivo per le pene pecuniarie non pagate, e l'introduzione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva non sostituibile che quindi torna alla cognizione del tribunale, in caso di violazione degli obblighi connessi alle nuove sanzioni.

* * *

L'art. 3 D.L. 92/08, mediante l'inserimento di una (ulteriore⁵⁵) clausola negativa all'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/00, restituisce (opportunamente) la competenza a conoscere dei delitti di lesioni stradali colpose gravi e gravissime, aggravate dall'uso di sostanze di cui all'art. 590 c. 3⁵⁶, al tribunale in composizione monocratica.

Si osservi che la Suprema Corte⁵⁷ ha già provveduto a sollevare, in riferimento agli artt. 3, 27 c. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 D.Lgs. 274/00, nella parte in cui attribuiscono il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale alla competenza del G.d.P., con la conseguente applicabilità dell'apparato sanzionatorio per quest'ultimo previsto in materia penale.

Il numero dei reati in dote al G.d.P. scende così a 44 ipotesi.

Un'ampia operazione di sottrazione di competenza era già stata effettuata nel corso del 2003 quando, alcune fattispecie di reato inizialmente devolute alla competenza *ratione materiae* del G.d.P., vennero stornate per essere restituite alla sfera di giurisdizione del Tribunale in composizione monocratica: ipotesi previste e punite dagli artt. 186 c. 2 e 6⁵⁸, 187 c. 4 e 5, 189 c. 6⁵⁹ c.d.s. (e 593 cod. Pen.).

Si può, allora, affermare che - a parte le ipotesi di lesioni lievi, di cui al comma 1, e gravi o gravissime di cui al comma 3, I parte dell'art. 590 - risulta definitivamente esaurita la competenza penale del giudice di pace in

⁵⁴ Si tratta di sanzioni che incidono sulla libertà personale, già note all'ordinamento, ma che vivono la loro originalità perché sono qui previste come pene principali che ampliano quindi il catalogo contenuto dall'art. 17 cod. pen.

⁵⁵ Gli altri casi di esclusione della competenza riguardano le fattispecie connesse alla colpa professionale; i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro; i fatti che abbiano determinato una malattia professionale quando derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

⁵⁶ Si osservi, anche a conferma di quanto osservato in relazione all'art. 590-bis, come, in questa sede, l'operazione di rinvio materiale sia stata correttamente effettuata fin dalla formulazione originaria del decreto legge.

⁵⁷ Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 25 settembre 2007, n. 39399.

⁵⁸ La *cognitio causae* del G.d.P. è durata meno di 20 mesi: dal 2/1/2002, al 13/8/2003.

⁵⁹ La *cognitio causae* del G.d.P. è durata meno di 16 mesi: dal 2/1/2002, al 30/4/2003.

relazione ai reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze